



Regione Liguria

PR FESR 2021-2027 Azione 2.2.2

“Incentivi volti all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”

Jacopo Riccardi

Dirigente Settore Energia e Sviluppo del Sistema Logistico e Portuale - Regione Liguria

BANDO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE SU EDIFICI PUBBLICI: DD 2363 del 31 marzo 2025

Obiettivo specifico: 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti”

Azione 2.2.2 - “Incentivi volti all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”

Dotazione iniziale: 8 milioni di euro



I BENEFICIARI

Comuni fino a 40.000 abitanti

Camere di Commercio

Enti Parco

Province e Città Metropolitane

Agenzie regionali (no agenzie, hanno natura giuridica differente)

AdSP



Finestra e info

- a. OFFLINE h 14 del 10 maggio
- b. ONLINE 20 maggio – 10 giugno

Sono state pubblicate 11 risoluzioni a [FAQ disponibili sul sito di FILSE](#)



Cosa viene finanziato

- a. Realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia **destinata all'autoconsumo**; a titolo esemplificativo solare fotovoltaico, mini-eolico (< 20 kW), mini-idroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa. Sotto tale voce rientrano:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e delle apparecchiature funzionalmente interconnesse (a titolo di esempio: macchinari, componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.) **INCLUDE QUINDI LE PENSILINE/TETTOIE SU PARCHEGGIO**
 - fornitura e posa in opera di eventuali sistemi di accumulo;
 - acquisto e installazione programmi informatici strettamente funzionali all'investimento;
 - opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - connessione alla rete elettrica nazionale;
 - studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
 - progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
 - direzioni lavori, sicurezza;
 - collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.
- b. Opere di repowering, ovvero, di sostituzione dei componenti originali dell'impianto energetico rinnovabile con altri nuovi, e di riconfigurazione del layout al fine di aumentare la resa dell'impianto.
- c. Sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore collegate all'impianto a fonte energetica rinnovabile

Cosa non viene finanziato

- a. Interventi su edifici di nuova costruzione che hanno l'obbligo di essere NZEB (art. 192/2005 art. 4-bis)
- b. Centrali fotovoltaiche, elettriche o termiche (diverso da officina elettrica, per gli impianti fotovoltaici con una potenza di picco superiore ai 20 kW ai sensi dell'art. 53 del TUA)
- c. Impianti di taglia industriale

Requisiti di partecipazione

- Uno o più impianti anche plurifonte di potenza complessiva pari a 100 kW
- Autoconsumo: eccedenza deve essere ceduta gratuitamente a una CACER o accumulata; ammesso senza implicazioni il ritiro dedicato senza applicazione di tariffa omnicomprensiva
- Pompe di calore: la potenza va calcolata secondo la quota di energia rinnovabile prodotta ai sensi dell'Allegato VII della Dir. Red II
- Neutralità tecnologica (Biomassa: BAT per abbattimento emissioni e riduzione di emissione di CO2 dell'80%)
- Investimento minimo 100.000 euro
- PFTE ed eventuale permitting se già disponibile
- Termine lavori 31 gennaio 2027
- Retroattività al 1° gennaio 2023

Dotazione e intensità

- Una sola domanda per proponente, ma ogni domanda può contenere più interventi
- **Contributo pari al 70%** a fondo perduto per tutti i beneficiari eccetto i comuni sotto i 2000 abitanti, per i quali il contributo sale all'**80%** e per i comuni in SNAI per i quali il contributo è pari al **100%**
- Dotazione iniziale 8.000.000,00
- Contributo massimo 1.000.000,00

Le strutture ammissibili

- Edifici pubblici o loro porzioni autonome, in uso
- Terreni di posa e opere di captazione e presa pubblici
- Esistenti (no nuove costruzioni, no demolizioni e ricostruzioni, no ampliamenti)
- **AD USO PUBBLICO e A destinazione NON residenziale**
- Di proprietà del beneficiario o nella sua disponibilità purché struttura pubblica (es. immobile dello Stato nella disponibilità di un beneficiario) e purché sia a carico del richiedente la manutenzione straordinaria con durata dell'accordo decennale a far data dall'avvio dei lavori
- Edifici non ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico (aree classificate come frane attive o quiescenti dai rispettivi Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) vigenti) e/o insistenti in aree a rischio alluvioni rientranti nella classe P3 individuata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);

Approfondimento sul concetto di uso pubblico

«Per uso pubblico si deve intendere l'accessibilità senza obbligo di oneri a carico del fruitore. Tale presupposto può essere valutato ed attestato in sede di presentazione della domanda in funzione dei criteri di prevalenza dell'utilizzo gratuito e libero e di non-esclusività dell'obbligo di disporre di un titolo oneroso di accesso»

Approfondimento sul concetto di uso pubblico (FAQ al primo bando az. 5.2.1) (1/3)

ESEMPIO 1: «Nel caso del rifugio, poiché non vi è obbligo di consumazione o pernottamento, si rinviene l'uso pubblico».

ESEMPIO 2: «L'accesso all'edificio o sua porzione autonoma deve essere prevalentemente libero e gratuito. L'obbligo di tessera per l'accesso ad un circolo esclude l'edificio dalla categoria dell'uso pubblico»

Approfondimento sul concetto di uso pubblico (FAQ al primo bando az. 5.2.1) (2/3)

ESEMPIO 3: «Sono ammissibili interventi su edifici o loro porzioni autonome accessibili. Quindi, nel caso di intervento di efficientamento di un intero edificio l'efficientamento può riguardare anche vani accessori. Viceversa, se l'accesso al magazzino comunale è interdetto ai non autorizzati, l'intervento su tale porzione non è ammissibile. Diversamente, esso lo è se l'utenza può accedere ad esso per il conferimento di frazioni di rifiuto laddove all'interno dello stesso siano presenti contenitori per la raccolta differenziata».

ESEMPIO 4: Non è ammissibile un edificio o sua porzione dedicato a strutture selettive, che prestino servizi commercialmente retribuiti, tra cui laboratori medici, RSA

Approfondimento sulla nozione di edificio (FAQ al primo bando az. 5.2.1) (3/3)

«Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. (cfr. Circolare Ministero LLPP 23 luglio 1960, n. 1823). A titolo di esempio, tendostrutture e tensostrutture amovibili non sono edifici».

Attenzione: 2.2.2 o 5.2.1?

Il bando «aree interne» consente una spesa per impianti FER fino al 20% del valore dell'investimento in efficientamento energetico.

I due bandi NON sono cumulabili, quindi ai Comuni in SNAI conviene distinguere le spese tra 2.2.2 e 5.2.1 !



Logo
partner

Attenzione: 2.2.2 o 2.2.3?

Le regole operative GSE approvate con DD 22/2024 in attuazione del DM 414/2023 (c.d. «Decreto CACER») esplicita che un impianto è ammissibile agli incentivi GSE SOLO SE IL CONTRIBUTO MASSIMO ricevuto è pari al 40%

Quindi gli impianti agevolati dall'azione 2.2.2 NON potranno essere asserviti ad una CER pena l'esclusione dalla tariffa incentivante e dal contributo di valorizzazione

Gli impianti potranno essere funzionali a qualunque altra CACER «indipendente»



Scarica il bando Vai a BandiOnline

Contatti:

infobandi@filse.it
info@anciliguria.eu

